

REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (⁽³⁾),

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva (⁽⁴⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/93 (⁽⁵⁾), occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva (⁽⁶⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/91 (⁽⁷⁾), la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che, a norma dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione, del 30 luglio

1992, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992-93 (⁽⁸⁾), modificato dal regolamento (CEE) n. 2959/92 (⁽⁹⁾), è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1992-93;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo previsto per le campagne promozionali 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 e 1991-92 permette il finanziamento di uno studio sull'efficacia dell'azione di circa 200 000 ecu; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1992-93 è stimato a 7 000 000 di ecu;

considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso delle campagne precedenti;

considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1992-93 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna e nei Paesi Bassi.

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

(⁵) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 33.

(⁶) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.

(⁷) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30.

(⁸) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 35.

(⁹) GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 8.